

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, comma 228, che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ha disposto l'introduzione, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, nella forma di voucher, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi;

VISTI il secondo e terzo periodo del citato comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, che diversificano in base alla dimensione dell'impresa l'importo del contributo attribuibile in ciascun periodo d'imposta, fissandolo, rispettivamente, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro nei confronti delle medie imprese;

VISTO il quarto periodo dello stesso comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che stabilisce che in caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l'acquisto delle consulenze specialistiche è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro;

VISTO il quinto periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, che subordina l'attribuzione del contributo alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d'innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018;

VISTO il sesto periodo del citato comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, il quale prevede che con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre all'istituzione dell'elenco dei soggetti qualificati per le consulenze in materia di processi d'innovazione, siano stabiliti anche i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione del voucher e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa;

VISTO il comma 230 dello stesso articolo 1 della legge n. 145/2018, che prevede che la concessione del contributo deve avvenire in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento



dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il comma 231 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 228, un fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e che tale stanziamento è stato attribuito nel "Bilancio di previsione per capitoli del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021" al capitolo di spesa 2316 categorizzato, all'interno del Titolo I – Spese correnti, quale "Trasferimenti correnti alle imprese";

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.152 del 1 luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del citato articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;

**VISTO** l'articolo 4, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2019 che prevede che le risorse assegnate all'anno 2019, in considerazione del meccanismo applicativo del voucher, nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione delle agevolazioni, possono anche essere utilizzate per l'erogazione negli anni 2020 e 2021;

VISTO l'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 7 maggio 2019 che prevede che con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento del 7 maggio 2019 sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, è approvato il modello di domanda di ammissione al contributo e sono stabiliti i termini per la relativa presentazione, nonché sono stabiliti i criteri di valutazione delle domande e per l'assegnazione prioritaria delle risorse disponibili;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

**VISTO** l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-*quater*, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa-Invitalia quale società *in house* dello Stato;



VISTO, inoltre, l'articolo 6, comma 3, del più volte citato decreto ministeriale 7 maggio 2019 che specifica che per la formazione dell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa-Invitalia, società *in house* dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 29 luglio 2019 nel quale sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2019, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico da parte dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni previste dal medesimo decreto 7 maggio 2019;

RITENUTO di completare, a seguito dell'adozione del predetto decreto direttoriale 29 luglio 2019, il quadro dei provvedimenti previsti dal citato decreto ministeriale 7 maggio 2019 per l'attuazione dell'intervento agevolativo;

#### **DECRETA:**

### **Art. 1.**

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) "decreto": il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n.152, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stabilite le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;
- b) "elenco Mise": l'elenco istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto, comprendente i soggetti abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione ai sensi dello stesso decreto;



### DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- c) "manager qualificato": persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto, abilitato, mediante iscrizione all'apposito elenco istituito dal Ministero, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto, anche laddove indicato dalla Società di consulenza. Ai fini dello svolgimento degli incarichi il manager deve inoltre risultare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto, indipendente rispetto all'impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito;
  - d) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
- e) "società di consulenza": società operante nei settori della consulenza in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto ovvero centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, centro di competenza ad alta Specializzazione e/o incubatore certificato di start-up innovative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, abilitati, mediante iscrizione all'apposito elenco istituito dal Ministero, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione tramite l'indicazione, nella misura massima di dieci nominativi, di manager qualificati;
- f) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- g) "rete": aggregazione di imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, aderenti a un contratto di rete di cui dell'articolo 3, comma 4-quater e seguenti del decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, in possesso delle caratteristiche indicate all'articolo 2, comma 2, del decreto;
- h) "soggetto proponente": PMI ovvero rete in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto che presenta domanda di ammissione al contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto;
- i) "soggetto beneficiario": soggetto proponente assegnatario delle agevolazioni di cui al decreto;
- *j)* "rating di legalità": certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 15 maggio 2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
- *k)* "regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;



### DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- *l)* "voucher": agevolazione concedibile in misura pari a quanto indicato all'articolo 4, comma 1, del *decreto* ai sensi del *regolamento de minimis*;
- m) "RNA": il Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento;
- n) procedura informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e di erogazione delle stesse, disponibile presso l'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito internet del *Ministero*;
- *o)* "Carta nazionale dei servizi": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.85/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

### Art. 2.

### (Finalità e ambito di applicazione)

- 1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 6 del *decreto*, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di *voucher* a favore delle *PMI* e delle *reti* per l'acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
- 2. Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, del *decreto*, le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano con riferimento alle domande di agevolazione presentate dai *soggetti proponenti* con riferimento alle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le annualità 2019 e 2020.
- 3. Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle rimanenti risorse finanziarie stanziate per l'intervento.

#### **Art. 3.**

### (Risorse disponibili)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal *decreto*, per le annualità 2019 e 2020, ammontano a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). Tale importo è comprensivo degli oneri di cui all'articolo 6, comma 3, del *decreto*.
  - 2. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sono previste le seguenti riserve:



### DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- a) una quota pari al 25 percento è destinata alla concessione delle agevolazioni alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle *reti*;
- b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni alle *PMI* che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso del *rating di legalità* sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

### Art. 4.

(Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione)

- 1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal *decreto*, i *soggetti proponenti* procedono a presentare la domanda, esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it), secondo le modalità indicate nel presente articolo.
- 2. Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a presentare la seguente documentazione:
  - *a)* domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 1** per le *PMI*, ovvero all'**allegato 2** per le *reti*;
  - b) offerta sottoscritta digitalmente dal *manager qualificato* ovvero dal legale rappresentante della *società di consulenza*, riportante gli elementi identificativi della prestazione manageriale, quali tra gli altri, l'oggetto della consulenza, il costo e la durata dell'incarico;
  - 3. L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4:
    - a) prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi;
- b) è riservato al rappresentante legale del *soggetto proponente*, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la *Carta nazionale dei servizi*, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- 4. Per le *reti* non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla *procedura informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo all'Organo comune, ovvero al legale rappresentante. A tale fine, il *soggetto proponente* deve inviare, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC <u>managerinnovazione@pec.mise.gov.it</u> riportante nell'oggetto "Voucher per consulenza in innovazione richiesta accreditamento alla procedura informatica", corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione dello stesso *soggetto proponente*, del suo rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della



### DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

domanda di agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

- 5. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti indicati dalla *procedura informatica*, pena l'improcedibilità della stessa.
- 6. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. Nel caso di *PMI*, ovvero di *reti* dotate di soggettività giuridica, è richiesta, inoltre, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla *procedura informatica*.
  - 7. L'iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
- a) verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019. In tale fase, il soggetto proponente, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e invio della domanda di prenotazione del voucher, verifica il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. Il soggetto proponente può verificare la validità della Carta nazionale dei servizi e il corretto funzionamento della posta elettronica certificata (PEC), nonché accertare il possesso dei poteri di firma in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni;
- *b)* **compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni**, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019. In tale fase, il *soggetto proponente* può svolgere le seguenti attività:
  - 1) accesso alla *procedura informatica*, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4;
  - 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell'istanza e caricamento dei relativi allegati;
  - 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal *soggetto proponente* e apposizione della firma digitale;
  - 4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa;
- c) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
  - 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica;
  - 2) immissione da parte del *soggetto proponente*, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, dell'identificativo dell'istanza e del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera b), numero 4);



### DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- 3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza da parte della *procedura informatica*.
- 8. In fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b), il soggetto proponente è tenuto a indicare il manager qualificato con cui intende sottoscrivere il contratto per le prestazioni di consulenza specialistica ammissibili al contributo, individuandolo tra i soggetti dell'elenco Mise. Le spese di consulenza che il soggetto proponente può indicare nella domanda di agevolazione sono esclusivamente quelle che risultano coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell'iscrizione nell'elenco Mise. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto, qualora il manager qualificato sia indicato nell'ambito di una domanda di agevolazione la cui compilazione, secondo quanto indicato al comma 7, lettera b), risulti predisposta e ultimata, lo stesso non potrà essere ulteriormente selezionabile da altri soggetti proponenti nell'ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento.
- 9. Il *soggetto proponente*, pena l'inammissibilità della domanda di agevolazione, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla *procedura informatica*.
- 10. In fase di compilazione della domanda, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti ai *soggetti proponenti*, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, il *soggetto proponente* è tenuto a:
  - a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
  - b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
  - c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
- 11. Nel caso in cui il *soggetto proponente* non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 2, lettere *b*), *c*) e/o *e*), del *decreto*, ovvero risulti inattivo, la *procedura informatica* non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il *soggetto proponente* è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 10.
- 12. Non possono presentare domanda di agevolazione le imprese che, ai sensi dell'articolo 1 del *regolamento de minimis*, operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del *regolamento de minimis*, per tali attività le imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso *regolamento de minimis*. La *procedura informatica* non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda qualora il *soggetto proponente*



### DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

non risulti svolgere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, attività che rientrano nel campo di applicazione del *regolamento de minimis* ovvero risultino superare, a seguito della richiesta di agevolazione, i massimali previsti dal medesimo regolamento.

- 13. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al comma 7, lettera *c*), numero 3. Sono in ogni caso irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.
- 14. Le comunicazioni inerenti il procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal *Ministero* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il *Ministero* declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei *soggetti proponenti*.

### Art. 5.

### (Concessione delle agevolazioni)

- 1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all'articolo 3, comma 1 e tenuto conto delle riserve al comma 2 del medesimo articolo 3.
- 2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
- 3. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve di cui all'articolo 3, comma 2.
- 4. Ai fini della concessione delle agevolazioni il *Ministero* verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compreso il rispetto dei massimali previsti dal *regolamento de minimis* tramite consultazione dei dati contenuti su *RNA*, nonché la conformità della consulenza specialistica proposta con le tipologie previste dal *decreto*. Il *Ministero*, inoltre, accerta il possesso, da parte della *PMI* proponente, del *rating di legalità* sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nel caso di incompletezza della domanda, ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, il *Ministero* procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- 5. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 4 si concludono con esito positivo, il *Ministero* procede, entro 90 giorni dal termine di chiusura dello sportello per la



### DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

presentazione delle domande, ad adottare un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it).

### Art. 6.

(Spese ammissibili)

- 1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono:
- a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 5. Il medesimo contratto deve avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 15 mesi;
- b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell'avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza che risultano integralmente pagate entro la data di richiesta di erogazione cui sono riferiti. Ai fini della quantificazione delle agevolazioni viene riconosciuto esclusivamente l'importo imponibile dei titoli di spesa, al netto dell'IVA, rendicontati nell'ambito del progetto;
- c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine si considerano indipendenti i manager qualificati e società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l'erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato;
- d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell'incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell'iscrizione nell'elenco Mise;
- 2. Il titolo di spesa a saldo relativamente alle prestazioni previste nel contratto di consulenza deve essere emesso non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività, come individuata nel medesimo contratto.
- 3. Ai fini delle verifiche previste dal *decreto* e dal presente provvedimento, il contratto di consulenza specialistica oggetto di agevolazione deve espressamente riportare i seguenti elementi:
- *a)* ambito di svolgimento della consulenza specialistica di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del *decreto*, con descrizione delle attività di competenza del *manager* qualificato;
- b) articolazione delle prestazioni consulenziali, con specificazione delle modalità organizzative riferite al concreto svolgimento delle attività;



### DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- c) numero di giornate uomo di impegno del manager qualificato e durata complessiva dell'incarico manageriale, individuata dalla data di avvio e dalla data di ultimazione delle attività;
  - d) output previsti in relazione allo svolgimento delle attività consulenziali;
- *e)* importo a titolo di compenso per l'incarico manageriale, con indicazione separata della quota di IVA se dovuta, e modalità di pagamento;
  - f) sottoscrizione con firma digitale da parte dei contraenti.

### Art. 7.

### (Erogazione delle agevolazioni)

- 1. L'erogazione delle agevolazioni avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese.
- 2. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione di almeno il 25% delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese. L'erogazione del saldo può essere richiesta solo successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese, nonchè deve intervenire entro 60 giorni dalla data di emissione del titolo di spesa a saldo di cui all'articolo 6, comma 2.
- 3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il *soggetto beneficiario* è tenuto a presentare, esclusivamente tramite la *procedura informatica*, il modulo di richiesta di erogazione redatto secondo lo schema di cui all'allegato 3 per le *PMI*, ovvero all'allegato 4 per le *reti*. Le modalità di accesso alla *procedura informatica* e di invio delle richieste di erogazione sono quelle indicate nell'articolo 4.
- 4. Al solo fine di consentire i controlli di cui all'articolo 8, il *soggetto beneficiario* trasmette, unitamente alla domanda di erogazione, la seguente documentazione:
- a) documentazione di spesa, consistente nelle fatture elettroniche relative alle prestazioni previste nel contratto di consulenza specialistica, ovvero, nei casi previsti dalla normativa, nella copia conforme delle fatture rilasciate mediante supporto cartaceo;
- b) estratto del conto corrente relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta di erogazione, da cui si evinca il pagamento delle spese rendicontate;
- c) liberatoria sottoscritta dal manager qualificato o dalla società di consulenza, predisposta sulla base dello schema di cui all'allegato 5;
- d) nel caso della prima richiesta di erogazione, copia del contratto di consulenza specialistica contenente gli elementi riportati all'articolo 6, comma 3;

### DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- *e)* nel caso della richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione realizzato redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6. La relazione può essere corredata da documentazione e materiali inerenti le suddette attività progettuali.
- - 6. Il Ministero, ricevuta la domanda di erogazione di cui al comma 3, provvede a verificare:
  - a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 7. Il *Ministero*, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma 6, all'erogazione delle agevolazioni spettanti e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di assegnazione definitiva delle agevolazioni.
- 8. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 6, lettera *b*), il *Ministero* provvede all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'articolo 48-bis del del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

### Art. 8. (Controlli)

1. Il *Ministero*, successivamente all'erogazione a saldo delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di erogazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il *Ministero* procede alla revoca delle agevolazioni. A tal fine il *Ministero* può effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle



imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.

### Art. 9.

(Disposizioni finali)

- 1. Il *Ministero* garantisce, ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al *decreto*.
- 2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'<u>allegato n. 7</u> è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese.

### IL DIRETTORE GENERALE

(Laura Aria)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche